

Regione Abruzzo

L.R. 20-1-2021 n. 1 (art. 19).

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021).

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 22 gennaio 2021, n. 16 speciale.

Art. 19 *Attuazione del principio di leale collaborazione, modifiche a leggi regionali, proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti.*

1. Alla [legge regionale 9 luglio 2020 n. 17](#) (Modifiche alla [legge regionale 20 maggio 2008, n. 6](#) (Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente l'abbattimento e l'espianto di alberi d'olivo)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'[articolo 1](#) le parole "il paesaggio rurale" sono sostituite con le parole "specifici paesaggi rurali" e dopo le parole "sono inseriti gli oliveti che" sono inserite le seguenti: ", nell'ambito di specifici paesaggi, ";

b) al comma 1 dell'[articolo 2](#), che sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'[articolo 4 della L.R. 6/2008](#), le parole "o scarsa produttività" sono soppresse.

2. Alla [legge regionale 5 agosto 2020, n. 21](#) (Conferimento alle Aziende Sanitarie Locali di funzioni amministrative in materia di organizzazione del servizio farmaceutico ed in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla [legge 25 febbraio 1992, n. 210](#) nonché a causa di vaccinazioni antipoliomelitiche di cui all'[articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362](#)), al comma 1 dell'articolo 5, le parole "con le risorse annualmente trasferite dallo Stato ed iscritte sul bilancio regionale a valere sul capitolo di spesa 81542, denominato "Funzioni e compiti in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati" al Titolo 1, Missione 13, Programma 07, e" sono soppresse.

3. Alla [legge regionale 5 agosto 2020, n. 24](#) (Norme in materia di turismo itinerante), il comma 3 dell'[articolo 2](#) è sostituito dal seguente: "3. L'area di sosta è localizzata e opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e nel rispetto delle norme di tutela di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#)) ed è

recintata e piantumata con siepi ed alberature, che occupano una superficie non inferiore al 20 per cento.".

4. Alla [legge regionale 5 dicembre 2019, n. 40](#) (Integrazione alla [legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6](#) (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), disposizioni per l'attuazione dell'[articolo 33, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](#) (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito con modificazioni dalla [legge 28 giugno 2019, n. 58](#) e ulteriori disposizioni), al comma 2-bis dell'articolo 2, come inserito dall'[articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2020, n. 25](#) (Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni), le parole "A decorrere dall'annualità 2020," sono soppresse.

5. Alla [legge regionale 11 agosto 2020, n. 26](#) (Disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la diagnosi, il trattamento e il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dell'[articolo 5](#) le parole "delle associazioni di volontariato" sono sostituite con le parole "degli enti del Terzo settore";

b) al comma 1 dell'[articolo 55](#) le parole "delle associazioni e del volontariato che si occupano dell'endometriosi sul territorio regionale e le coinvolge" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti del Terzo settore, di cui al [decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#) (Codice del Terzo settore, a norma dell'[articolo 1, comma 2, lettera b\), della legge 6 giugno 2016, n. 106](#)), che si occupano dell'endometriosi sul territorio regionale e li coinvolge".

6. Alla [legge regionale 12 agosto 2020, n. 28](#) (Disciplina delle attività enoturistiche in Abruzzo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'[articolo 5](#), alla lettera a) le parole "con particolare riferimento ai prodotti agroalimentari abruzzesi di cui agli elenchi definiti dal MIPAAF ai sensi del regolamento adottato con [D.M. 8 settembre 1999, n. 350](#) del Ministro per le politiche agricole e forestali (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'[articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173](#))" sono soppresse;

b) al comma 1 dell'[articolo 5](#), alla lettera b), in fine, sono aggiunte le seguenti parole "con particolare riferimento ai prodotti agroalimentari abruzzesi";

c) al comma 1 dell'[articolo 9](#) le parole "nei casi più gravi il Comune può sospendere l'attività per un periodo massimo non superiore ad un anno" sono soppresse.

7. Alla [legge regionale 13 ottobre 2020, n. 29](#) (Modifiche alla [legge regionale 12 aprile 1983, n. 18](#) (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), misure urgenti e temporanee di semplificazione e ulteriori disposizioni in materia urbanistica ed edilizia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'[articolo 18](#), comma 2, la parola "sempre" è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dall'[articolo 23-ter del D.P.R. 380/2001](#)";

b) all'[articolo 23](#) della [L.R. 29/2020](#) sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni per i Comuni del cratere sismico 2009";

2) al comma 1, le parole "dei crateri sismici 2009 e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "del cratere sismico 2009"; dopo le parole "anche in deroga al limite di dimensionamento dei piani" sono inserite le seguenti: "e comunque nel rispetto dei limiti e parametri di cui al [D.M. 1444/1968](#)" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed avviene in conformità e nel rispetto della disciplina di tutela paesaggistica di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio)";

c) all'[articolo 25, comma 2](#), le parole "per un periodo non superiore a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di 180 giorni e comunque fino al termine dello stato di emergenza connesso alla diffusione pandemica da Covid-19, decorso il quale i manufatti sono rimossi, e fatta salva l'acquisizione del relativo titolo abilitativo nel rispetto del [D.P.R. 380/2001](#)".

8. Alla [legge regionale 12 aprile 1983, n. 18](#) (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'[articolo 10, comma 01](#), come introdotto dall'[articolo 2, comma 1, lettera b\)](#) della [L.R. 29/2020](#), dopo le parole "nell'osservanza della pianificazione territoriale sovraordinata" sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed in particolare della pianificazione paesaggistica regionale di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#))";

b) all'[articolo 23, comma 3](#), come sostituito dall'[articolo 7](#) della [L.R. 29/2020](#), dopo le parole "provvedimenti deliberativi" sono inserite le seguenti: "di avvio del procedimento";

c) dopo l'[articolo 23-bis](#) è inserito il seguente:

"Art. 23-ter

(Disposizioni a salvaguardia delle aree tutelate)

1. L'approvazione dei piani attuativi di cui agli articoli 20 e 23, anche conformi allo strumento urbanistico generale, che ricadono anche parzialmente in aree tutelate o vincolate ai sensi del [D.Lgs. 42/2004](#) è subordinata al preventivo parere paesaggistico dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo.";

d) all'[articolo 33](#), come sostituito dall'[articolo 10](#) della [L.R. 29/2020](#), dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Nel caso di aree ricadenti anche parzialmente in zone tutelate o vincolate ai sensi del [D.Lgs. 42/2004](#), la deliberazione consiliare di cui al comma 3 è subordinata al preventivo parere paesaggistico dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo." ⁽¹⁸⁾

9. Alla [legge regionale 6 novembre 2020, n. 30](#) (Disposizioni sanzionatorie e modalità di intervento della Regione Abruzzo in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque derivanti

da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'[articolo 4](#), dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di introitare i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 3, ai sensi dell'[articolo 136, comma 1, del D.Lgs. 152/2006](#), sono istituiti:

a) nel Titolo 3, Tipologia 200 dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale, un apposito capitolo denominato "Proventi sanzioni amministrative pecuniarie [L.R. 30/2020](#)";

b) nella Missione 09, Programma 08, Titolo 1 dello stato di previsione della parte spesa del bilancio regionale, un apposito capitolo denominato "Spese relative ad opere di prevenzione per la riduzione dell'inquinamento dei coipi idrici", assegnato al competente Servizio del Dipartimento Agricoltura.";

b) all'[allegato 1](#) "Applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 della presente legge" è abrogata la sezione "Pagamento in misura ridotta".

10. Alla [legge regionale 6 novembre 2020, n. 31](#) (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni in assenza del preventivo impegno di spesa per le attività relative all'escavazione del porto di Pescara, ai sensi dell'[articolo 73, comma 1, lettera e\) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#)) ed ulteriori disposizioni) dopo il comma 3 dell'articolo 2 è inserito il seguente: "3-bis. Al comma 3 dell'[articolo 14 della legge regionale 10/2020](#) la cifra 3.000.000,00 è sostituita dalla cifra 2.450.000,00."

11. Alla [legge regionale 20 novembre 2020, n. 32](#) (Provvedimenti di cui all'[articolo 109, comma 2-bis, lett. b\), D.L. 18/2020](#) e s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle attività produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il [comma 1 dell'articolo 5](#) è sostituito con il seguente:

"1. Nel rispetto delle condizioni individuate nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) (2020/C 91/01) e successive modifiche ed integrazioni, ed in attuazione del regime quadro della disciplina degli aiuti di cui all'[articolo 54 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34](#) (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito con [legge 17 luglio 2020, n. 77](#), autorizzato dalla Commissione europea con decisione C(2020) 3482 final del 21.5.2020, la Regione Abruzzo, per l'anno 2020, concede contributi a fondo perduto, quantificati complessivamente in euro 700.000,00, agli esercenti di attività fotografiche, in particolare per chi ha subito danni dall'interruzione forzata di servizi per cerimonie di vario genere e attività collegate, identificate con i codici ATECO 74.20.19 e 74.20.20, e di attività pirotecniche identificate con i codici ATECO congiunti 93.29.90 - 20.51.02 operanti sul territorio

regionale, nella misura massima di euro 2.000,00 ciascuno. Il contributo spetta a condizione che il volume d'affari relativo al periodo 1° aprile 2020 - 31 ottobre 2020 sia inferiore di almeno un terzo (1/3) rispetto al volume di affari dello stesso periodo dell'anno precedente. Il contributo non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020.";

b) all'[articolo 6](#), dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), il contributo di cui al comma 1 è concesso solo previa adozione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea, ovvero alla scadenza del termine di due mesi dalla ricezione completa della notifica e alle condizioni di cui all'[articolo 4, par. 6, del Regolamento CE n. 2015/1589](#) del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ".

12. Dopo il comma 3 dell'[articolo 6 della legge regionale 7 dicembre 2020, n. 37](#) (Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni) è inserito il seguente:
"3-bis. I contributi di cui al comma 3 sono concessi nel rispetto del [Regolamento \(UE\) n. 1407/2013](#) della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti "de minimis".

13. All'[articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 45](#) (Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole "entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma" sono così sostituite "entro il 30 giugno 2021";

b) alla lettera b) del comma 5 le parole "al comma 13 le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: ""sono così sostituite: "il comma 13 è sostituito dal seguente: "13.";

c) alla lettera c) del comma 5 le parole "al comma 14 le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: ""sono così sostituite: "il comma 14 è sostituito dal seguente: "14.".

14. All'[articolo 55 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2](#) (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al comma 2, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

15. All'[articolo 15 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141](#) (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative), al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c-bis) le parole "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "In considerazione della grave situazione determinatasi a seguito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2021 e fino alla approvazione della normativa di revisione in materia di rilascio delle concessioni del demanio marittimo di cui all'articolo 1, commi dal 675 al 681 della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e in aderenza dell'[articolo 100 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104](#) (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia)";

b) la lettera c-ter) è abrogata.

16. Al [articolo 23 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66](#) (Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo), al comma 9-bis le parole "decimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "quindicesimo anno".

17. Alla [legge regionale 23 giugno 2020, n. 15](#) (Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motorie) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'[articolo 8](#), all'alinea del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nel rispetto della [legge regionale 31 luglio 2007, n. 32](#) (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private) e successive modifiche";

b) all'[articolo 9](#), comma 6, lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e Psicologia dello Sport";

c) all'[articolo 9](#), comma 6, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

"f-bis) presenza di psicoterapeuta con provata esperienza in psicologia dello sport;"

18. Al comma 9 dell'[articolo 10 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 64](#) (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)) le parole "al 70%" sono soppresse.

19. Alla [legge regionale 30 maggio 1974, n. 17](#) (Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con [decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8](#), in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'[articolo 2](#) le parole "direttore del Dipartimento competente" sono sostituite dalle parole "Diligente del Servizio Difesa del Suolo";

b) al comma 2 dell'[articolo 2-bis](#) le parole "direttore del Dipartimento competente" sono sostituite dalle parole "Diligente del Servizio Difesa del Suolo";

c) al comma 1 dell'articolo 3 le parole "direttore del Dipartimento competente" sono sostituite dalle parole "Diligente del Servizio Difesa del Suolo"

20. Alla [legge regionale 31 luglio 2018, n. 23](#) (Testo unico in materia di commercio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'[articolo 14](#) dopo le parole "maggiormente rappresentative" sono aggiunte le seguenti "a livello nazionale, regionale e locale";

b) alla fine del comma 9 dell'[articolo 32](#) sono aggiunte le seguenti parole: "; questa disposizione si applica anche ai mercati coperti comunali per i quali sia disposta la sdemanializzazione delle relative superfici e limitatamente alle stesse";

c) al comma 4-bis dell'[articolo 93](#) le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite con "1° gennaio 2022";

d) alla alinea del comma 1 dell'[articolo 146](#) le parole "non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2025".

21. Al comma 14 dell'[articolo 3 della legge regionale 3 giugno 2020, n. 10](#) (Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19) le parole "30 maggio 2020" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2020".

22. All'[articolo 3, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 2020, n. 37](#) (Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni), le parole "La Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali alla Sanità e alle Politiche sociali" sono sostituite dalle seguenti: "Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale".

23. Al documento allegato all'[articolo 1 della legge regionale 10 marzo 2008, n. 5](#), (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010) al punto 5.1.1, le parole "di almeno il 50%" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno il 30%".

24. Dopo l'[articolo 4-bis della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18](#) (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) è inserito il seguente:

"Art. 4-ter
(Personale in aspettativa)
1. Il personale del Consiglio regionale può essere assegnato presso le strutture a supporto degli organi componenti l'Esecutivo regionale su richiesta del componente interessato anche con contestuale collocamento in aspettativa senza assegni fino alla cessazione dell'incarico del soggetto proponente o su iniziativa dello stesso."

25. All'[articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 2020, n. 39](#) (Interventi urgenti a sostegno del comparto sciistico regionale e ulteriori disposizioni), dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. La Regione interviene altresì a sostegno dei Comuni proprietari degli impianti sciistici con un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese in conto gestione degli impianti per l'anno 2020."

26. Alla [legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3](#) (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020)) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le lettere b) e c) del comma 2 dell'[articolo 30](#) sono abrogate;
- b) dopo l'[articolo 41](#) è inserito il seguente:

"41-bis

(Interventi strategici per il Programma Abruzzo Regione del benessere)

1. La Regione promuove interventi strategici attuativi del programma Abruzzo Regione del Benessere di cui all'articolo 41, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Per interventi strategici si intendono quelli che, ispirati al programma Abruzzo Regione del Benessere, risultino innovativi sul piano ambientale, quali quelli in bioedilizia, mitigazione del rischio idraulico, efficientamento energetico, e producano significativi effetti sul piano economico-occupazionale della Regione.

3. La proposta di intervento strategico è depositata presso il Dipartimento ambiente e territorio nonché presso il comune territorialmente competente. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, il dipartimento indice una conferenza dei servizi decisoria coinvolgendo tutti gli enti ed i servizi interessati. Nei successivi trenta giorni la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, delibera in merito.

4. L'approvazione della proposta di cui al comma 3 da parte della Giunta regionale equivale a dichiarazione di interesse pubblico, indifferibilità ed urgenza della stessa proposta che non abbisogna di ulteriori pareri o approvazioni da parte dei soggetti coinvolti con la conferenza dei servizi.

5. Le proposte di cui al comma 3 sono presentate entro e non oltre il 31 dicembre 2021 e possono prevedere deroghe agli strumenti urbanistici vigenti.

6. Presso il Dipartimento ambiente e territorio, nell'ambito delle risorse disponibili, è istituito un gruppo di lavoro tecnico-scientifico per l'istruttoria delle proposte di cui al presente articolo.

7. Con determina del direttore del Dipartimento Ambiente e Territorio, da emanarsi entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono stabiliti termini, modalità e diritti da corrispondersi per la presentazione delle proposte. I fondi derivanti dai suddetti diritti di istruttoria sono utilizzati anche per il pagamento delle spettanze del gruppo di lavoro di cui al comma 6."

27. Al comma 2 dell'[articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96](#) (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) dopo le parole "da enti pubblici territoriali" sono inserite le seguenti: "e loro società in house providing, ".

28. Alla [legge regionale 24 agosto 2018, n. 26](#) (Disposizioni per l'istituzione del Comune di Nuova Pescara) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 dell'[articolo 1](#), le parole "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023";

b) al comma 3 dell'[articolo 3](#), le parole "entro 12 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro 36 mesi";

c) alla alinea del comma 1 dell'[articolo 4](#), le parole "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro quattro anni";

d) al comma 1 dell'[articolo 5](#), le parole "Entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro quattro anni";

e) al comma 2 dell'[articolo 7](#), le parole "Entro il 31 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 marzo 2022";

f) al comma 3 dell'[articolo 7](#), le parole "Entro il 31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 settembre 2022".

[29. Alla legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b bis) Marina Resort";

b) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b bis) titolari di concessione demaniale marittima per la gestione di approdi o porti turistici.";

c) dopo l'articolo 5 (Requisiti tecnici dei campeggi) sono inseriti i seguenti:
"Art. 5-bis

(Marina Resort)

1. Sono Marina Resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle unità da diporto, proprie o con titolo di possesso, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato. Tali strutture debbono possedere i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione che ne fissa altresì modalità e periodi di apertura, di esercizio e la relativa classificazione.

2. Il titolare del Marina Resort deve avere la disponibilità, in forza di validi titoli concessori, dello specchio acqueo e dei punti di attracco, dei sedimi portuali e degli immobili, come definiti nella domanda di riconoscimento della struttura e della sua classificazione.

3. Il titolare del Marina Resort può fornire direttamente servizi di pernottamento o servizi accessori o può affidare, nell'ambito di regolari contratti di ormeggio e tramite apposita convenzione, tali servizi ad una o più imprese fornite delle relative autorizzazioni, senza che sia compromessa la gestione e la titolarità unitaria della struttura.

4. I posti barca del Marina Resort possono essere utilizzati per "transito", fino ad un massimo di 15 giorni sulla base di un contratto di ormeggio, o stagionali fino all'intero periodo di apertura della struttura sulla base del contratto di ormeggio e di apposita convenzione che determini eventuali servizi accessori ed obblighi tra le parti.

5. In analogia con quanto previsto dall'articolo 2, le imbarcazioni o unità da diporto che stazionano temporaneamente o con contratto stagionale in un Marina Resort, nel punto di ormeggio assegnato, non hanno bisogno di autorizzazioni edilizie purché rispettino i requisiti tecnici previsti dal regolamento. Nei periodi di chiusura del Marina Resort è consentito il rimessaggio in acqua nei posti barca.

Art. 5-ter

(Requisiti tecnici dei Marina Resort)

1. Tutti i Marina Resort della regione Abruzzo, al fine di essere riconosciuti e autorizzati, devono essere in possesso dei requisiti minimi previsti dal [D.M. 6 luglio 2016](#) del Ministero delle infrastrutture e di quanto stabilito dal [decreto legislativo n. 160 del 12 novembre 2020](#) (Disposizioni integrative e correttive al [decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229](#), concernente revisione ed integrazione del [decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171](#), recante codice della nautica da diporto ed attuazione della [direttiva 2003/44/CE](#), a norma dell'[articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172](#), in attuazione dell'[articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167](#)).

2. I Marina Resort sono classificati in base ai requisiti strutturali posseduti e ai servizi offerti, con un sistema che va da una a quattro vele.

3. La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per l'esercizio dell'attività e ha validità per un quinquennio che decorrerà dalla data di attribuzione della stessa.

4. Nel secondo semestre dell'ultimo anno di validità del quinquennio non si può procedere a variazione di classificazione.

Art. 5-quater

(Regolamento attuativo dei Marina Resort)

1. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, presenta al Consiglio regionale una proposta di regolamento con il quale è definito il sistema di classificazione al fine di garantire la qualità dei servizi e il loro miglioramento, tenendo conto anche degli orientamenti a livello internazionale, nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Con lo stesso regolamento sono definiti tutti gli aspetti concernenti le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dei Marina Resort, i requisiti minimi per gli alloggi nelle unità da diporto con contratto stagionale, nonché le funzioni di vigilanza, di verifica, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative." [\(15\)](#) .

]

30. Alla [legge regionale 27 giugno 2013, n. 18](#) (Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici di competenza regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'[articolo 9](#) è sostituito dal seguente:

"1. Il Servizio regionale competente per le Dighe è la struttura regionale competente all'approvazione dei progetti di gestione delle dighe di cui all'[articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale) per i quali esprime altresì il parere ai sensi del [D.P.R. 1363/1959](#) e delle relative norme tecniche di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente 30 giugno 2004 (Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi del comma 2, dell'[art. 40, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152](#)). Il parere è reso nell'ambito della conferenza dei servizi di cui all'[articolo 14 della L. n. 241/1990](#) appositamente indetta dal medesimo Servizio regionale ai fini dell'esame dei progetti di gestione.";

b) al comma 1 dell'[articolo 29](#) le parole "alla Struttura regionale preposta alla gestione del Piano di Tutela Acque" sono sostituite dalle seguenti: "al Servizio regionale competente per le Dighe";

c) al comma 8 dell'[articolo 29](#) le parole "Servizio regionale preposto alla gestione del Piano di Tutela Acque, di propria iniziativa o su richiesta del Servizio Dighe competente, ovvero" sono sostituite dalle seguenti: "Servizio regionale competente per le Dighe, di propria iniziativa o su richiesta";

d) al comma 1 dell'[articolo 31](#) le parole "alla Struttura regionale preposta alla gestione del Piano di Tutela Acque" sono sostituite dalle seguenti "al Servizio regionale competente per le Dighe".

31. La titolarità dei procedimenti di cui alla [legge regionale 20 settembre 1988, n. 83](#) (Disciplina delle funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt) è posta in capo al Servizio regionale competente in materia energetica anziché ai Servizi del Genio Civile regionale competenti per territorio.

32. In considerazione della grave crisi socio-economica determinatasi a seguito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione epidemiologica da Covid-19, in via straordinaria, per il solo anno 2020, i contributi destinati all'organizzazione diretta di eventi, sulla base del programma approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi dell'[articolo 40, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55](#) (Legge europea regionale 2013) ed i contributi destinati all'organizzazione degli eventi e dei progetti organizzati da comuni abruzzesi, sulla base del programma approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi della [legge regionale 31 luglio 2020, n. 19](#) (Disposizioni in materia di sostegno, promozione e valorizzazione del patrimonio medievale della regione Abruzzo) sono concessi anche nel caso in cui non sia stato possibile organizzare gli eventi o progetti a causa dello stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19. In tale circostanza, i contributi concessi sono destinati a spese di funzionamento, ad attività associative o sociali ovvero ad attività istituzionali dei soggetti beneficiari.

33. A seguito delle criticità correlate con la pandemia da Covid-19 gli interventi di cui all'[articolo 40, comma 3, della L.R. 55/2013](#) proposti entro la data del 31 dicembre 2020 trovano copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti del bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio 2021.

33-bis. In considerazione della grave crisi socio-economica determinatasi a seguito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione epidemiologica da Covid-19, gli eventi di rilevanza minore senza scopo di lucro di carattere umanitario, artistico, scientifico e sociale, ammessi ed ammissibili a contributo ai sensi dell'[articolo 40 della L.R. 55/2013](#) e presenti nella graduatoria approvata nell'anno 2020 dal Consiglio regionale, se non realizzati a causa della pandemia nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, possono beneficiare del contributo relativo all'anno 2020, come concesso nella graduatoria stessa, se realizzati entro il 30 giugno 2021 [\(16\)](#).

34. In relazione alla emergenza sanitaria ed economica in atto, il termine per la restituzione dei fondi di cui al POR-FESR Abruzzo 2007-2013 - Attività 1.2.4 "Azioni per migliorare le capacità di accesso al credito da parte delle PMI" - è prorogato al 31.12.2021.

35. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i proprietari ed i locatari di autoveicoli ad alimentazione ibrida (elettrico - benzina o elettrico - diesel ovvero idrogeno-benzina o idrogeno-diesel), immatricolati per la prima volta nel 2020 o 2021, sono esonerati per tre anni dal pagamento della *tassa automobilistica* [\(17\)](#).

36. Nell'ambito del demanio marittimo regionale con finalità turistico-ricreative e nei lidi e spiagge destinati alla balneazione è consentita, esclusivamente per uso domestico o personale e senza scopo di lucro, la raccolta di tronchi e masse legnose spiaggiati e ivi depositati dalle mareggiate invernali. La raccolta può essere effettuata dal 15 ottobre al 31 marzo, nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 17.00. La raccolta del materiale legnoso è vietata nelle aree del demanio marittimo tutelate o vincolate ai sensi della disciplina nazionale e regionale in materia ambientale e paesaggistica, quali parchi, riserve marine, SIC, biotopi, foce dei fiumi e zone di dimora di fauna e flora protetta. Con Ordinanza da emanarsi entro il 15 ottobre, i comuni costieri possono individuare aree vietate alla raccolta del materiale legnoso. Resta ferma a carico di chi effettua le operazioni di prelievo la responsabilità, anche verso terzi, della raccolta e trasporto del materiale legnoso.

37. Presso gli assessorati regionali possono essere istituite segreterie tecniche senza maggiori oneri rispetto ai fondi destinati al personale regionale. Con atto direttoriale sono stabiliti termini e condizioni per il personale da contrattualizzare.

[\(15\)](#) Comma dapprima sostituito con errata corrige pubblicata nel BU 25 gennaio 2021, n. 18 speciale e poi abrogato dall' [allegato A, L.R. 15 febbraio 2023, n. 10](#), a decorrere dal 5 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 122, comma 1](#), della medesima legge).

[\(16\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 7, comma 1, L.R. 4 febbraio 2021, n. 3](#), a decorrere dal 6 febbraio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 8, comma 1](#), della medesima legge).

[\(17\)](#) Per l'interpretazione autentica di cui al presente comma, vedi l' [art. 31, comma 1, L.R. 5 giugno 2023, n. 23](#).

[\(18\)](#) Per l'abrogazione del presente comma, a decorrere dal 19 marzo 2024, vedi l' [art. 108, comma 1, lettera v\), L.R. 20 dicembre 2023, n. 58](#).